

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Firenze

Sezione Prima penale, composta dai Magistrati:

- 1. Cassari Dott. Ruciano Presidente
- 2. Palermi " Vincenzo Consigliere
- 3. Ferri " Francesco " "

SENTENZA

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. Francesco Ferri

in data 3-1-85

Sentiti il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori Francesco Ferri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

1°) FIESOLI RODOLFO LUIGI, nato a Prato l'11/11/1941, res. a Barberino di Mugello, via Bovecchio n. 36 o 37.

presente lib.

li _____
fatto schede e comunicazione elettorale

Il Cancelliere

2°) GOFREDI LUIGI, nato a Porretta Terme l'8/4/1952, res. te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n. 36 o 37.

presente lib.

li _____
trasmesso estratto sentenza alla Procura Gen. sede e Questura di _____

Il Cancelliere

FIESOLI:

IMPUTATI

a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt. 61 nn. 5, 9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, stralandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto sessuale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della qualità di incaricato di un pubblico servizio essendo la Spagnesi a lui affidata, per ragioni di custodia e cura dal consorzio socio-sanitario di Pistoia, nonchè approfittando di circostanze atte a diminuire la privata difesa e cioè avvalendosi del fatto di compiere l'episodio sulla Spagnesi, minorata psichica, alla presenza di numerose persone che la diligevano; e con abuso della relazione di ospitalità essendo la Spagnesi ospite presso la cooperativa "Il Forteto".-

li 1/1/85
fatto avviso di che all'art. 151 Cod.p.p.

Il Cancelliere

b) del delitto di lesioni aggravate continuate (artt.

81 cpv. 61 nn. 2, 5, 9 e 11, 582 C.P.) perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso colpendo con schiaffi e pugni ed anche con un bastone ed un vassoio Spagnesi Aurora le cagionava lesioni personali guarite presumibilmente entro il termine di giorni 10. Con le aggravanti indicate al capo che precede ed inoltre con quella di aver commesso il fatto al fine di commettere i reati di cui ai successivi capi d) ed h).

Un più episodi nell'agosto 1978 in Barberino di Mugello.-

GOFFREDI:

c) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt. 61 nn. 5 e 11, 521, 519 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nello agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la difesa volontà toccandola ripetutamente sul petto, nelle parti intime e sul sedere al di sopra delle vesti, cercando peraltro di sollevarle le vesti stesse.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto approfittando delle condizioni di minorata difesa della Spagnesi, minorata psichica e resa meno capace di difendersi dalla presenza di numerose altre persone che assistevano all'episodio irridendola, nonchè dell'abuso di relazioni di ospitalità essendo la Spagnesi ospite della cooperativa "Il Forteto".

Goffredi e Fiesoli:

d) del delitto di maltrattamenti (art. 61 n. 9, 572 C.P.) perchè in concorso tra loro ed eventualmente con altre persone allo stato non identificate in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 maltrattavano Spagnesi Aurora, affidata al Fiesoli per ragioni di cura e custodia, picchiandola ogni giorno più volte, offrendola continuamente con gli epiteti più avvilenti, pretendendo che ella in presenza di numerose altre persone si riconoscesse una "puttana", impedendole di comunicare con l'esterno, schernendola anche in rapporto alle sue condizioni di minorata psichica, costringendola a subire manifestazioni di indole sessuale dirette a ferirla come quelli indicati nei capi precedenti e mostrando il Fiesoli in una circostanza, per spregio, il proprio membro virile, sputandole in faccia, facendo in modo che altre persone di sesso maschile e femminile aderenti alla cooperativa "Il Forteto" rivolgersero alla Spagnesi offese, percosse, dileggi, attenzioni sessuali gravemente offensive, pretendendo il Fiesoli di essere baciato. Con l'aggravante dell'abuso per il Fiesoli della qualità di incaricato di un pubblico servizio essendo stata la Spagnesi a lui affidata dal consorzio socio sanitario di Pistoia.-

e) delitto continuato ed aggravato di atti di libidine violenti (artt. 81 cpv. 61 n. 9, 519, 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello, in epoca successiva di qualche mese all'inizio del corrente anno, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compivano atti di libidine violenti sulla persona di Martelli Benito consistiti nel palpeggiargli insistentemente il sedere, o il pene, al di sopra dei pantaloni, con violenza consistita nel compiere tali gesti nonostante la contraria volontà del Martelli il quale pur tuttavia nella sua qualità di veterinario condotto non poteva sottrarsi dai luoghi ove espletava il proprio servizio; ed ancora induce-

vano a compiere tali gesti sulla persona del Martelli persona minore degli anni 14, o comunque minore degli anni 15 ma affidati per ragioni di cura, educazione e custodia agli imputati stessi; od infine, non in grado di opporsi a causa della propria inferiorità psichica. Con l'aggravante di avere violato i doveri inerenti al pubblico servizio da costoro effettuato. -

f) del delitto continuato di atti osceni in luogo pubblico (art. 110, 81 cpv., 527 C.P.) perchè nelle circostanze di luogo di cui sopra, e commettendo i fatti già descritti all'aperto o comunque in locali non preclusi all'osservazione altrui (all'interno di una stalla con la porta aperta) compivano con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, atti osceni. -

FIESOLI:

g) reato continuato pp. dagli artt. 81 cpv., 725 C.P., perchè in Barberino di Mugello da data imprecisata e fino alla data odierna, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si denudava completamente davanti ad un numero indeterminato di persone e quindi in luogo pubblico, con ciò commettendo atti contrari alla pubblica decenza. -

FIESOLI E GOFFREDI:

h) del delitto di violenza privata, continuata, aggravata con ~~già~~ tentata e tentata (art. 110, 81 cpv. 55, 61 nn. 9 e II, 510 C.P.) perchè, in Barberino del Mugello ed altrove fino al 28 novembre 1978, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro ed eventualmente con altre persone non identificate, usavano violenza fisica nei confronti di Spagnesi Aurora e Barzacchi Maria Rosa e minacce nei confronti delle stesse Spagnesi e Barzacchi, nonché di Vannucchi Alessandro, Luongo Piera, Luongo Paola, Todesco Marisa, Luongo Alessandro, Pugi Daniela, Bocchino Marino, Vannucchi Isabella, Giannetti Beatrice, Mura Renzo ed altri rimasti non identificati, minacce consistenti nell'incutere ad individui dalla personalità o per età o per altra causa, immatura il timore della riprovazione del "gruppo" costituito dalla comunità guidata dal Fiesoli e dal Goffredi, e ciò dopo aver scardinato, ricorrendo a forme di convincimento, ossessive, aggressive, emarginanti ed ulimianti, ogni preesistente valore e le figure parentali, in modo da renderli del tutto dipendenti da loro, costretto ad accertare ed a praticare il regime di vita da loro imposto nella cooperativa e caratterizzato da: - promiscuità assoluta tra persone dello stesso sesso; - pratica dell'omosessualità; - messa a disposizione della cooperativa di ogni risorsa personale; - autocritica per colpe mai commesse o per fatti mai compiuti; - attribuzioni a terzi di colpe mai commesse; - divieto di rapporti eterosessuali anche tra marito e moglie; - divieto di contatti con le famiglie di origine ed ostilità nei confronti delle stesse da manifestarsi anche con la violenza fisica. -

Ed ancora compivano in un numero indeterminato di casi atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la condotta già descritta - attuando i metodi già indicati per i medesimi scopi - senza però riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. -

Con le aggravanti di aver commesso i fatti con violazione dei

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

doveri inerenti ad un pubblico servizio, essendo la Spagnesi affidata al Fiesoli per ragioni di custodia e cura dal consorzio socio-sanitario di Pistoia, e dell'abuso di relazioni di ospitalità essendo le parti offese ospiti conviventi della cooperativa "IL Forteto".-

IL FIESOLI:

i) del delitto di atti di libidine violenti continuati (art. 81 cpv., 521, 542 C.P., 61 nn. 9 e 11) perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiva atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale masturbando Morganti Stefano e Rossi Marco, persone malate di mente e comunque in condizioni di inferiorità psichiche, abusando di un rapporto di coabitazione e con violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, essendo stati affidati alla cooperativa "IL Forteto", di cui il Fiesoli rivestiva la carica di Presidente, per ragioni di vigilanza, custodia e cura, rispettivamente il Morganti dal Comune di Firenze, ed il Rossi dal Consorzio socio-sanitario della Montagna Pistoiese.-

In territorio di Barberino di Mugello in epoca anteriore e prossima al 30 novembre 1978.-

l) del delitto di corruzione di minorenni (artt. 61 nn. 9 e 11, 530 C.P.) perchè nella qualità indicata al capo che precede e con abuso della medesima e del conseguente rapporto di coabitazione compiva gli atti di libidine sopra descritti relativi a Morganti Stefano, in presenza di Bardi Loris, minore di anni 13.-

Nelle circostanze sopra indicate.

m) del delitto di sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 C.P.), perchè, contro la volontà dei genitori esercenti la patria potestà; nella sua qualità di presidente della cooperativa "IL Forteto" riteneva Todesca Enzo minore di anni 18.-

In Barberino di Mugello fino al 17/6/1978.-

FIESOLI E GOFFREDO:

n) del delitto di usurpazione continuata di titolo (art. 81 cpv. 498 C.P.) perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si arrogavano indebitamente il titolo di psicologi, laureati, all'università di Berna e di Zurigo, che già avevano avviati studi professionali in Prato, affermazioni tutte false, e ciò sia in occasione di privati incontri, sia in occasione di una intervista concessa ai giornalisti e destinata ad essere pubblicata, presumibilmente effettuata nel novembre 1978.-

A P P E L L A N T I la parte civ. Mara Renzo e gli imputati avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 5/10/1981 che dichiarava Fiesoli Rodolfo Luigi e Goffredi Luigi colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai capi a) b) c) d) e) f) h) (Limitatamente ai fatti riferibili alle persone offese Spagnesi Aurora e Barzacchi Maria Rosa), i) l) m) n), tutti riuniti dal vincolo della continuazione ad eccezione del reato sub n), con attenuanti generiche per entrambi, dichiarate equivalenti, quanto al Fiesoli, e dichiarate prevalenti quanto al Goffredi, e condannava il Fiesoli, alla pena di anni tre di reclusione e lire 50.000 di multa ed il Goffredi alla pena di anni uno, mesi 9 di reclusione e lire 50.000 di multa, oltre entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle della



115-

della propria custodia preventiva;
condannava inoltre, entrambi in solido al risarcimento danni verso le parti civili Spagnesi Aurora da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione e di difesa delle parti civili che si liquidavano in lire 2.050.000, più I.V.A. di cui lire 50.000 per spese.-

Visto l'art.31 C.P., dichiarava gli imputati interdetti dai pubblici uffici per anni cinque.-

Visto poi gli artt.163,175 C.P., 487 C.P.P., ordinava che l'esecuzione della pena inflitta al Goffredi Luigi rimanesse sospesa fino al termine di anni cinque e che non fosse fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sotto la comminatoria di legge.-

Revocava gli obblighi ad entrambi gli imputati imposti in sede di concessione di libertà provvisoria.-

Visto l'art.479 C.P.P. assolveva il Fiesoli dal reato sub g) perchè il fatto non sussisteva ed il Fiesoli ed il Goffredi da quello sub h) in riferimento a tutti i restanti episodi perchè il fatto non sussisteva.-

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE CON SENTENZA IN DATA 19/5/1982 in parziale riforma della sentenza 6/10/1981, assolveva il Fiesoli ed il Goffredi dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a)b)c)d)h)i) ed l) , per insufficienza di prove, ed il Fiesoli dal reato di cui al capo m), perchè il fatto non sussiste.-
Visti gli artt. 1 e segg. DPR. 18/12/1981 n.744, dichiarava non doversi procedere contro il Fiesoli ed il Goffredi in ordine al reato di oltraggio, continuato, così modificata l'imputazione di cui al capo e), nonché in ordine al reato di cui alla lett. f), e, quanto al Fiesoli, inoltre, in ordine al reato di cui alla lettera n), perchè detti reati estinti per amnistia.-

hr

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CON SENTENZA IN DATA 15/2/1984 annullava la sentenza impugnata, per difetto di motivazione e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale provvederà anche in ordine alle spese di questo grado verso la parte civile.-

FATTO E DIRITTO

Sulla base della ^{sentenza} in data 15 febbraio 1984, con la quale la Corte di Cassazione ha parzialmente annullato, per difetto di motivazione, la sentenza 19 maggio 1982 della II^a Sezione di questa Corte d'Appello, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte, formano tuttora oggetto di riesame le imputazioni di cui A), B), C), D), H), limitatamente agli episodi Spagnesi e Baracchi, I) ed L). Sugli altri capi si è invece già formato il giudicato, o per difetto di impugnazioni, o per rigetto sul punto dei ricorsi per cassazione. La parte

civile Mura Renzo, che aveva a suo tempo proposto impugnazione per i soli interessi civili avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 6 ottobre 1981, non impugnata sul capo in cui figurava come persona offesa dal Pubblico Ministero, non ha poi ulteriormente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza assolutoria della II^a Sezione di questa Corte e non ha quindi partecipato alle ulteriori fasi del giudizio. L'odierno dibattimento si è svolto alla presenza dei due imputati Fiesoli Rodolfo Luigi e Guffredi Luigi e con la partecipazione del difensore della parte civile Spagnesi Aurora, munito di procura speciale.

La sentenza di rinvio della Corte di Cassazione domanda a questa Corte un nuovo esame della risultanze processuali, perchè la motivazione della sentenza annullata è stata ritenuta carente principalmente sul punto della mancata considerazione di tutte le deposizioni testimoniali sfavorevoli agli imputati ed in particolare di deposizioni di testi nominativamente indicati nella stessa sentenza ^{di annullamento con} rinvio, nonchè per aver fatto un uso improprio ed inesatto dei risultati della perizia psichiatrica e per aver dato decisiva importanza, in ordine all'accertamento degli specifici episodi, a deposizioni favorevoli di testi che tuttavia non erano stati ad essi presenti.

Riservando al prosieguo l'indicazione dell'ampiezza e dei limiti dell'indagine di merito in questa fase, secondo i termini della sentenza di legittimità, occorre premettere che molti dei moltissimi testi escussi in questo processo non riferiscono su singoli episodi che abbiano formato, o comunque formino tuttora, oggetto delle specifiche imputazioni, sibbene riferiscono in linea generale sullo svolgimento della vita presso la Cooperativa agricola del Forteto. Le loro deposizioni possono servire, quindi, per delineare il quadro nel quale si inseriscono i singoli episodi e possono costituire elementi di contorno e di riscontro, al fine di stabilire se i singoli episodi possano o meno trovare per omogeneità collocazione nel quadro generale.

Si tratta, in altri termini, di deposizioni che molto spesso hanno un valore probatorio indiretto, nel senso che possono rafforzare o stemperare le risultanze acquisite su un certo episodio, contribuendo alla valutazione di deposizioni specifiche raccolte in proposito, le quali, per la fonte spesso insicura da cui provengono, necessitano di supporti.

116

E' opportuno premettere ancora che la Cooperativa "Il Forteto", nella quale i due attuali imputati esercitavano di diritto e di fatto funzioni dirigenziali e preminenti, aveva come oggetto primario lo svolgimento di attività agricole in una vasta azienda del Mugello. Alla cooperativa erano affluiti volontariamente diversi giovani, di vedute affini a quella del Fiesoli e del Goffredi e talvolta con problemi di carattere personale o familiare, ed inoltre venivano ad essa affidati da diversi enti pubblici, come il Tribunale per i Minorenni di Firenze, comunità socio-sanitarie ed istituti vari, nonché da privati, dei minori o dei minorati fisici e psichici, anche in grado elevato, bisognosi di assistenza e di inserimento in un contesto sociale.

[Handwritten signature]

Fatte queste premesse, occorrerà ora riprendere in esame tutto il materiale probatorio, a cominciare dalle deposizioni dei testi specificatamente indicati nella sentenza della Cassazione e la mancata valutazione espressa delle quali ha dato luogo all'annullamento per difetto di motivazione della precedente sentenza di questa Corte. Ma andranno altresì prese in esame le altre risultanze, anche quelle favorevoli agli imputati, perchè, contrariamente a quanto sembra opinare la parte civile, la Corte di Cassazione non ha certo detto, né avrebbe potuto in alcun modo dire senza violare gli artt. 544, penultimo comma, e 546, primo comma, c.p.p., che dovevano esser prese in considerazione in sede di rinvio solo le deposizioni da essa specificatamente indicate ed assunte come sfavorevoli agli imputati. Né tanto meno la Corte di Cassazione ha affermato che necessariamente alla luce di tali deposizioni la valutazione del racconto della parte offesa Spagnesi, e in linea generale la valutazione della posizione degli imputati, "doveva" (in sentenza, ovviamente, è usato

il verbo "poteva") esser diversa da quella contenuta nella sentenza annullata. Si verrebbe così ad attribuire alla Corte di Cassazione il proposito ed il potere di pilotare anche in fatto la decisione del giudice di merito in sede di rinvio, decisione che l'organo di legittimità non poteva e non ha certo voluto preordinare. L'unico limite posto ad un nuovo esame del merito è così quello che in nessun caso si potrà pervenire ad una assoluzione con formula ampia dei due imputati, avendo la Corte di Cassazione già irrevocabilmente respinto i loro ricorsi in tal senso.

Si può ora passare all'esame della risultanze probatorie, iniziando dalle deposizioni testimoniali specificatamente indicate nella sentenza di annullamento.

fu
Biagioli Luciano è stato sentito soltanto in istruttoria (c.55 vol. Dep. Testi). Si tratta di un giovane allora quattordicenne, che era stato affidato a Bocagli Giancarlo, socio del Forteto, dal Tribunale dei Minorenni di Firenze (gli affidamenti formali venivano ~~materialmente~~ fatti a singoli soci, o a coppie di soci, e non impersonalmente alla cooperativa). Dopo un iniziale atteggiamento di negatività e di mutismo, "severamente ammonito a dire la verità" dal P.M. inquirente ed avuta lettura delle dichiarazioni della Spagnesi Aurora, il teste in parte le ha confermate ed in parte le ha contraddette. Su ciò si tornerà più dettagliatamente quando saranno trattate le imputazioni relative alla parte offesa Spagnesi.

In linea generale, il teste ha dichiarato che al Forteto vi erano degli omosessuali, e che durante i discorsi della sera (i membri del Forteto discutevano tra loro durante la cena o nel dopo cena) si diceva che non bisognava aver paura del sesso e che anche i rapporti omosessuali servono per maturare.

Vannucchi Alessandro (c.9 atti generici, c.3,20 e 104 dep. Testi e c. 152-r. dibattimento) è un ex adepto del gruppo del Fiesoli, "formatosi dapprima presso la parrocchia "La Quercia" di Prato e che poi dette luogo all'esperienza del Forteto. Il Vannucchi, all'epoca studente in medicina, ad un certo punto si dissociò dal gruppo. A lui si devono dettagliate notizie

113
e considerazioni, contenute principalmente in un memoriale
(c.20), ed un'analisi di quelle che secondo il teste erano
le teorie e le pratiche del Fiesoli e del Goffredi. In so-
stanza, secondo il Vannucchi il Fiesoli, al quale egli rico-
nosceva un lato di buona fede, si proponeva di esercitare una
sorta di "pseudo-psicoterapia" con la costituzione di un
"gruppo" omogeneo, che facesse le veci della famiglia (per
tale motivo fomentava o determinava i dissidi con le famiglie
di origine) e con la liberazione dai tabù sessuali, tra cui
quello della omosessualità. In molti, se non in tutti, vi
sarebbe stato un fondo di omosessualità latente, causa di
gravi disturbi psichici, che andava portata allo stato co-
sciente ed effettuale: da cui l'elogio e la pratica della
omosessualità, sia tra uomini che tra donne, mentre non erano
visti di buon occhio, e venivano ostacolati, i rapporti etero-
sessuali anche tra marito e moglie. La dettagliata esposizione
delle tecniche psicologiche del Fiesoli, un autodidatta che
però per la sua personalità veniva comunemente detto "il Pro-
feta"; per soggiogare l'interlocutore, esula dai limiti della
attuale indagine giudiziaria, non formando oggetto di specifi-
che imputazioni: (in istruttoria si era ^{prospettata} pure un'ipotesi di

plagio, che poi, anche a seguito dei risultati sul punto ne-
gativi della perizia psichiatrica, non è stata ulteriormente
concretizzata). Quello che interessa qui rilevare è che, come
sintetizza il Vannucchi (vedi pag.6 della coppia dattiloscritta
del memoriale) ~~in~~ i temi fondamentali della "filosofia" del
"profeta" erano l'omosessualità ed il rifiuto della famiglia.
Questo rifiuto era espresso in forme quanto mai aspre (pag.10),
nel senso che le madri venivano qualificate, e fatte qualifi-
care dai ragazzi, come: "puttane, troie, bucaiole, lesbiche"
ecc., e i padri come "finocchi, buchi" ecc. (sul punto del
linguaggio usato nei confronti dei genitori vi sono molte
conferme, anche da parte degli stessi aderenti al Forteto):
Quanto alla pratica dell'omosessualità, il Vannucchi ri-
ferisce di squallide esperienze omosessuali da lui stesso
avute con il Goffredi, che era il braccio destro del Fiesoli
e che viene talvolta qualificato come il vero ideologo del

gruppo, e di rapporti omosessuali che il Fiesoli, a quel che gli era stato riferito talvolta anche dagli interessati ed in certi casi dallo stesso Fiesoli, aveva avuto con alcuni membri del gruppo, compresi dei minori dei quali il teste preferiva non fare i nomi per motivi di riservatezza nei loro confronti.

Bocchino Marino (c.9 testi e 138 dibatt.), anch'egli studente in medicina ed anch'egli ex adepto del Fiesoli, ha ribadito quanto detto dal Vannucchi circa la teorizzazione e la pratica della omosessualità e circa il distacco drastico dalle famiglie d'origine (come modi, secondo il Fiesoli, per "diventare adulti"), nonché circa un certo perverso ascendente che costui riusciva ad esercitare, inducendo tra l'altro i frequentatori della comunità, anche prima che questa si trasferisse al Forteto, a narrare i particolari più intimi della loro vita personale e familiare.

Barsi (non Borsi) Mauro, sentito soltanto in istruttoria (c.188 testi), che come volontario si occupava di assistenza ai drogati, ha riferito di un suo accesso al Forteto con due amici, verso i quali il Fiesoli mostrava attenzioni "particolari"; anche in quelle circostanze lo stesso Fiesoli aveva ripetuto che era essenziale liberarsi da tutti i tabù sessua-

li.

Rossi Marco, sentito anch'egli soltanto in istruttoria (c.51 testi), era un giovane allora ventiduenne (ma non ricordava la data di nascita), che aveva trovato ricovero presso il Forteto. Dopo alcune affermazioni generiche e confuse (nello stesso verbale si dà atto che non si riusciva ad ottenere da lui ulteriori delucidazioni su un certo punto), egli ha confermato che su istigazioni del Fiesoli era tra quelli che aveva molestato il veterinario comunale Martelli (fatti qualificati poi come oltraggio e per i quali è stata applicata l'amnistia, con la precedente sentenza di questa Corte, sul punto non impugnata): Il Rossi ha inoltre riferito di essere stato masturbato dal Fiesoli, fatto che ha dato luogo all'imputazione di cui al capo I) e del quale si tratterà più dettagliatamente quanto verranno presi in esame i singoli episodi.

Senserini Daniela e Battianti Giuseppe (c.89 testi e

160 dibatt.) sono due coniugi che per un certo tempo hanno fatto parte della Comunità del Forteto. Essi hanno riferito in genere sull'atteggiamento del "profeta" (che arrivò a parodiare un ben noto miracolo facendo alzare un giovane paralitico dalla carrozzella e dicendogli "alzati e cammina", con grande immedesimazione nella parte, a quanto pare, ma con risultati ovviamente disastrosi) nonché sulla solita questione della preferenza da darsi ai rapporti omosessuali rispetto a quelli eterosessuali. I coniugi hanno detto anche che due o tre volte nel corso delle riunioni serali il Fiesoli aveva esibito il proprio membro, il che secondo lui rappresentava un gesto liberatorio e disinibitorio. Il Battiatì in particolare ha riferito poi di un approccio omosessuale assai spinto, con un inizio di realizzazione, che il Fiesoli mise in atto con lui.

Del Col Tiziana è stata sentita soltanto in istruttoria (c.88 testi). Essa ha riferito di aver frequentato il gruppo parrocchiale de "La Querce" di Prato, dove già allora il Fiesoli aveva assunto una posizione di preminenza, ma di essersene staccata proprio a causa delle idee del Fiesoli stesso, che propagandava il rifiuto globale delle famiglie e la disinibizione sessuale.

Fantappiè Don Renzo (c.6 testi e 134 dibatt.), parroco di "La Querce" di Prato dove dapprima si riuniva il gruppo del Fiesoli, ha riferito principalmente sui contrasti tra i membri del gruppo e le loro famiglie di origine e dei suoi vani tentativi di mediazione, senza peraltro sottacere che in qualche caso l'atteggiamento dei figli poteva trovare spunto, se non giustificazione, da inadeguatezze dei genitori (vedi dibatt.). Il teste ha detto anche che la Del Col gli riferì di un episodio di denudamento del Fiesoli, da costui confermatogli, in occasione di un capodanno, ed ha avallato come verosimili l'esposizione e le impostazioni del Vannucchi contenute nel primo verbale, che gli veniva letto (c.6 testi).

Pugi Daniele (c.13 testi e 145 dibatt.) era un giovane studente, anch'egli staccatosi, prima dell'esperienza del Forteto, dal gruppo parrocchiale de "La Querce", perchè non condivideva le istigazioni e predicazioni del Fiesoli sul ~~contrasto~~ ^{con} ~~Prato~~ ^{le}

famiglie e sull'omosessualità. Egli ha spiegato che in sostanza il Fiesoli riusciva a distruggere tutti i precedenti valori di una persona ed a costringerla così a ricominciare daccapo, con conseguente necessità dell'appoggio di una guida. Al dibattimento il teste non si è riconosciuto nel tono, secondo lui troppo bigotto, delle precedenti dichiarazioni, ma ha poi finito per renderne di sostanzialmente analoghe.

Bettarini Paolo Ezio (c.66 testi e 154r dibatt.), frequentatore anch'egli de "La Querce", ha riferito che il Fiesoli aveva maturato il convincimento che la "chiave di volta" dei problemi del singolo fosse costituita dal sesso, e che il Goffredi, entrato in un secondo tempo nel gruppo, cominciò a teorizzare la necessità di rapporti erotici senza distinzione di sesso; costui cercò anche di mettere in pratica questa teoria con lo stesso teste. Analoga teorizzazione il Goffredi operò quanto all'atteggiamento di critica delle famiglie già presente, in modo più generico e pragmatico, nel Fiesoli. Tutto ciò indusse il Bettarini, laureatosi poi in ingegneria, a staccarsi dal gruppo prima ancora dell'esperienza del Forteto.

Martinelli Eduardo, sentito soltanto in istruttoria (c.68 testi) ha riferito il modo generico sulle sue diversità di vedute con il Fiesoli e con il Goffredi, i quali volevano formare al Forteto una comunità chiusa verso l'esterno in cui, dicevano, veniva operata una "psicoterapia di gruppo"; fu tale diversità di vedute che poi lo portò ad allontanarsi dal Forteto. Oltre a questi accenni di carattere più che altro ideologico, nessun particolare di rilievo riferisce il teste se non a proposito della Piera Luongo, della quale si parlerà in seguito, che anche prima di entrare nel gruppo aveva gravi problemi psicologici e non andava d'accordo con i genitori, tanto che una volta il padre la picchiò perchè evava preso le difese della sorella Paola, anch'essa in rotta con i suoi (restano così smentite da parte di un teste non sospettabile di complacenze verso gli imputati le dichiarazioni del padre Luongo Ciriaco a carte 14-15 su idilliaci rapporti familiari prima che tre dei propri figli se ne andassero al Forteto; su ciò si tornerà in seguito).

1013
Bardi Loris è stato sentito soltanto in istruttoria (c.44 testi). Si tratta di un minore, all'epoca tredicenne, affidato alla Cooperativa (ed in particolare al Fiesoli), parte offesa del reato di cui al capo I) e la cui posizione sarà esaminata quando si tratterà delle singole imputazioni, mentre sulle questioni di carattere generale il teste ben poco dice.

Vannucci Dott. Roberto (c.135 testi e 167 dibatt.) era il medico curante generico di Spagnesi Aurora e la sua deposizione sarà esaminata quando si tratterà delle imputazioni che riguardano costei. Qui basterà accennare che egli non può definirsi propriamente un teste a carico.

Zampolini (non Zambolini) Marina (c.37 testi e 146r dibatt.) era la psicologa del consorzio socio-sanitario di Pistoia che con l'assistente sociale Giordani Pier Luigi (c.37 testi e 146 dibatt.) seguiva la Spagnesi e l'aveva avviata al Forteto. Vale per questi testi quanto detto per il Dott. Vannucci.

Mattioli Dott. Maurizio (c.15 atti generici e 16 testi; non sentito a dibattimento) ha riferito sulla posizione di preminenza che il Fiesoli ed il Goffredi erano riusciti ad acquisire nel gruppo del Forteto e su riunioni nelle quali si inducevano i ragazzi a pronunciare epiteti ingiuriosi riferendosi ai genitori e vi erano effusioni (abbracci e baci, ma non se ne precisa la natura) tra giovani dello stesso sesso.

Giannetti Beatrice (c.85 testi e 159 r. dibatt.) è la zia di Vannucchi Alessandro. Essa, portatavi dal nipote, partecipò ad un paio di riunioni del gruppo, prima del trasferimento al Forteto, ed ha riferito piuttosto genericamente, e senza specifico riferimento ai fatti per i quali si procede, sul comportamento scorretto del Fiesoli.

Montarsi Edy è stata sentita solo in istruttoria (c.48 testi). Si tratta di una convinta partecipante del gruppo che quanto alle linee generali si limita a confermare la pratica, secondo lei liberatoria, dell'omosessualità sia tra uomini che tra donne. Per il resto la sua deposizione sarà presa in

esame quando si tratterà delle imputazioni che vedono come parte offesa la Spagnesi.

Favilli Lidia è stata anch'essa sentita solo in istruttoria (c.46 testi), era anch'essa una convinta adepta del gruppo ed anche la sua deposizione sarà esaminata in dettaglio a proposito della posizione Spagnesi. In linea generale, va notato che, secondo quanto risulta dal verbale, nel suo caso non furono quelli del Forteto a dirle che sua madre era una "puttana", ma quelli di uno dei numerosi istituti dove era stata in precedenza ricoverata.

Da tutte queste deposizioni specificatamente indicate nella sentenza di annullamento, ed altre di analogo tenore se ne potrebbero aggiungere (vedi anche appunti difensivi della parte civile Spagnesi a chiusura del dibattimento di primo grado), non traspare certo un quadro edificante della situazione al Forteto, con particolare riguardo ai punti ricorrenti della istigazione alla rottura con le famiglie ed alla pratica della omosessualità. Va precisato però che in sede giudiziaria non possono venire in rilievo le teorie educative e terapeutiche degli imputati, né può venire in rilievo la pratica dell'omosessualità, ~~finché tutto ciò non sfoci in precisi reati.~~ Le depo-

sizioni fin qui esaminate (a parte quelle insignificanti ed i meri apprezzamenti e giudizi dei testi) possono semmai avere una rilevanza indiretta, ai fini della valutazione delle prove sui fatti che formano oggetto di specifiche imputazioni, ponendo gli imputati in una luce sfavorevole per quanto attiene agli atti di violenza fisica o di violenza sessuale (presunta) a loro addebitati.

D'altro canto non si possono, sempre a questi fini valutativi indiretti, trascurare le risultanze di senso contrario, che sia per quantità che per qualità non sono certo da meno di quelle sopra prese in esame. Né si può semplicisticamente liberarsi, come ha fatto il Tribunale, delle deposizioni di psichiatri, psicologi, educatori, responsabili di enti pubblici ecc., asserendo che si tratta di testi che continuando a valutare positivamente l'esperienza del Forteto altro non fanno che difendere il loro operato, avendo essi ^{avviato e} continuato ad avvia-



ne minori o minorati, dei quali si occupavano professionalmente e per ragioni del loro ufficio, presso quella comunità. Ciò comporta una gratuita svalutazione anche sul piano morale di testi che, per la loro professione e per le cariche rivestite, meritano certo una considerazione maggiore di quella di tanti dei testi qualificati come d'accusa. Senza contare che per continuare a difendere una istituzione sommersa dalla scandalo (a causa dell'arresto dei suoi maggiori esponenti, con vasta risonanza giornalistica) occorre più coraggio che per abbandonarla, trincerandosi dietro il comodo usbergo che non si sapeva e non si poteva sapere quanto in effetti accadesse tra le segrete mura di quella collettività.

A2c

Non si possono quindi sbrigativamente trascurare deposizioni come quelle rese all'udienza dibattimentale del 19 maggio 1981 (c.190 e segg.), e ~~perché~~ dopo un lungo decantamento, dal primario psichiatrico Dott. Micheli, dal Dott. Del Poggetto, primario psichiatrico dell'Ospedale di Lucca, dal Dott. Germano, psichiatra dell'Ospedale di San Salvi di Firenze, dalla Dottoressa Carapelli e dal Dott. De Biase, anch'essi psichiatri, nonché dallo psicologo Dott. Ferroni e dalle assistenti sociali Michelangeli, Libertini, Falcini, Scheggi, Ruffi, Colla, Massi, Guidantoni ecc. Si tratta di professionisti o di incaricati di pubblici servizi sanitari che hanno avuto contatti anche diretti, più o meno intensi, con l'esperienza del Forteto e l'hanno ritenuta valida e positiva, tanto da essere indotti in molti casi a continuare ad avviare presso quella comunità loro assistiti che si trovavano in difficilissime e talvolta disperate situazioni psichiche e che hanno trovato giovamenti di vario grado in quel tipo di vita.

ps

Vi sono poi i riconoscimenti della validità dell'esperienza del Forteto costituiti dagli affidamenti da parte del Tribunale dei Minorenni, continuati anche dopo l'inizio del processo, e dagli sforzi fatti dagli enti pubblici locali per salvare la Cooperativa anche dopo gli arresti. Si veda il verbale della riunione presso il Comune di Barberino di

Mugello del 7 dicembre 1978 (c.155 e segg. vol. Testi), con gli
intervegni di vari interessati, tra i quali una rappresentante
del Tribunale dei Minorenni; e si vedano le deposizioni rese
al dibattimento (c.198 e segg.) dal Sindaco di Barberino di
Mugello, Aiazzi, dal Dott. Zoli, Sindaco di San Godenzo e
presidente della Comunità Montana Mugello-Val di Sieve, e da
sua moglie Franca Zerboni, frequentatrice e collaboratrice come
insegnante della cooperativa del Forteto.

Sono stati infine sentiti sempre al dibattimento (c.210
e segg.) alcuni genitori, come Shaffner Maria Rosa, Calamai
Ermenegildo, Pandolfini Sergio, Interlandi Maria, che hanno
continuato a tenere al Forteto i loro figli con risultati sod-
disfacenti e senza trovare ostacoli al proficuo svilupparsi
dei loro rapporti con i figli stessi. C'è dunque da chiedersi
se il traumatico distacco dalle famiglie originarie, in altri
casi avvenuto, e che ha dato luogo a memoriali e deposizioni
sfavorevoli da parte di altri genitori, sia da ricercarsi uni-
camente e sempre in un'opera di mera suggestione da parte del
Fiesoli e del Goffredi, o non anche, ed in certi casi piuttosto,
in quelle carenze familiari di cui del resto ha fatto cenno
Don Fantappiè e che talvolta emergono con connotati di estrema
gravità (basti per tutti l'esempio della famiglia Luongo, di
cui si farà cenno in seguito).

Dunque, sempre restando nel campo delle risultanze gene-
rali, ve ne sono di sfavorevoli e di favorevoli all'esperienza
del Forteto, con conseguenti ambiguità di riflessi sulle perso-
ne degli imputati. Ma va detto che se le testimonianze generi-
che sfavorevoli non sono certo sufficienti all'affermazione
di colpevolezza per singoli episodi, perchè la prova sulla
predicazione dell'omosessualità non è ancora la prova che si
sono commessi concretamente atti di libidine nei confronti di
minori, a maggior ragione le testimonianze generiche favorevoli
non possono escludere la verità storica di singoli episodi de-
littuosi. Anzitutto, si tratta di testimonianze o risultanze
che non riguardano direttamente la personalità del Fiesoli e
del Goffredi, ma l'aspetto positivo dell'esperienza comunitaria
(che può ^{considerarsi} ~~essere~~ per scontato, anche senza bisogno delle produzioni

che la difesa voleva fare al dibattimento odierno). In secondo luogo, anche se le risultanze favorevoli avessero riguardato direttamente la personalità degli imputati non se ne potrebbe dedurre una incompatibilità assoluta tra la qualità delle persone e la capacità di compiere determinati atti criminosi (né tanto meno ciò potrebbe dedursi dalla perizia psichiatrica, anche per l'espresso divieto di disporre perizie sul carattere e la personalità dell'imputato ed in genere delle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, e quindi del divieto di tener conto di quanto possa aver detto in proposito un perito). ~~(...)~~ Infine, resta valida, sebbene entro certi limiti, l'osservazione del Tribunale che si tratta di deposizioni di testi non sempre presenti al Forteto (ed in effetti anche se per alcuni la frequentazione era assidua, non si trattava di persone inserite costantemente nella comunità) e che non potevano perciò escludere fatti accaduti in segreto, come quelli di cui ai capi I) ed L), tanto più che secondo il Vannucchi quando capitava qualche persona nuova dall'esterno gli imputati riuscivano ad evitare atteggiamenti e parole sospetti (c. 3r testi). 121

Dopo questa indagine di carattere generale, necessariamente lunga dato il tipo d'istruttoria e dato il tenore della sentenza di annullamento, si può passare all'esame degli episodi che formano oggetto delle imputazioni sulle quali la Corte si deve ancora pronunciare in sede di rinvio, mentre su altre vi è giudicato.

I capi A), B), C) D) ed H), quest'ultimo in parte, riguardano Spagnesi Aurora, una ragazza allora diciottenne che nell'agosto del 1978 si tratteneva al Forteto per una settimana o dieci giorni. Sentita dal P.M. qualche mese dopo i fatti, mentre si trovava ricoverata in una clinica di Montecatini per disturbi nervosi e dissidi con i genitori, la Spagnesi rese lunghe e dettagliate dichiarazioni, la cui sostanza è trasfusa nei capi di imputazione (c. 38-42 testi).

Sentita poi all'udienza dibattimentale del 16 dicembre 1980

(c.143), la parte offesa ha innanzitutto genericamente confermato le dichiarazioni rese in istruttoria, delle quali aveva ricevuto lettura, ed ha aggiunto un particolare mai riferito prima, ossia che una volta il Fiesoli le dette una pedata al fegato, della quale risentiva ancora talvolta le conseguenze.

Sempre al dibattimento, alla domanda di chi fosse presente all'episodio della simulazione dell'atto sessuale da parte del Fiesoli, su di lei distesa su un tavolo, la Spagnesi ha dapprima risposto, come in istruttoria, che c'erano tutti, ma che non ricordava i nomi. Successivamente ha indicato con nome e cognome circa 35 presenti; mentre in istruttoria per altri episodi aveva indicato solo i nomi di battesimo dei presenti, come del resto appare più logico in considerazione della breve permanenza e dell'abitudine dei giovani, specie in una comunità di quel tipo, di non usare i cognomi.

In effetti il racconto fatto al P.M. appare lucido, coerente e dettagliato. Non è tuttavia esatto il rilievo del Tribunale che la Spagnesi avrebbe fornito anche a distanza di anni "una versione dei fatti sempre coerente, senza cadere in alcuna contraddizione", perchè essa è stata esaminata di nuovo solo al dibattimento e non si può dire che ivi abbia rinnovato un dettagliato analogo racconto, posto che dal verbale risulta una mera conferma di quanto le era stato riletto. Anzi, oltre a quella dell'indicazione delle persone presenti all'episodio di cui al capo a) vi è la discrepanza del calcio al fegato, mai prima riferito, in conseguenza del quale il "dottore" (a quanto sembra il suo medico curante) avrebbe riscontrato che l'organo era in cattive condizioni. In istruttoria la Spagnesi si era limitata a dire che quando tornò a casa dopo il Forteto era "segnata in varie parti" e che l'aveva visitata il suo medico Dott. Vannucci, che disse che non faceva referto perchè aveva paura di guai grossi, o qualcosa del genere.

Ebbene, il Dott. Vannucci in istruttoria (c.135 testi), premesso di avere avuto in cura la circa due anni la ragazza, che aveva una forma di "nevrosi progressiva" che non aveva alle spalle una famiglia valida, ha riferito che ebbe a visi-



12
torla 12-13 giorni dopo che essa aveva lasciato il Forteto e che l'unico fenomeno patologico era costituito da febbre alta, probabilmente dovuta ad un'infezione ad un labbro (deve trattarsi dell'affezione qualificata come "herpes" o come "bolle" dal Goffredi e da altri). Niente di obiettivo, però, convalidava il racconto allucinante, da "lager", della sua vita al Forteto; né tanto meno fu accusata o constatata una seria lesione al fegato come quella dichiarata al dibattimento (né si vede quali remore il Dott. Vannucci avrebbe avuto per la redazione, se del caso, di un referto). Sempre in istruttoria, lo stesso Dott. Vannucci ha riferito che la Spagnesi esprimeva sistematicamente valutazioni negative sui vari istituti in cui veniva ricoverata e che non era persona pienamente attendibile, essendo affetta da mania di persecuzione, sebbene nel racconto del Forteto essa mettesse un "pathos" particolare. Queste affermazioni paiono allinearsi alla frase apparentemente sibillina detta dalla madre della ragazza al dibattimento (c.165), ossia: "soffre un po' di mania di persecuzione, però..."; come a dire: questa volta un fondo di vero deve esserci.

Invece, l'episodio di cui parla il Dott. Vannucci sempre al dibattimento (c.167r) non sembra riferirsi alla visita da lui fatta alla Spagnesi di ritorno dal Forteto, ma ad altra occasione. Comunque le "intemperanze" di cui vi era traccia sarebbero avvenute in casa, perchè una stanza era tutta a soqquadro ed era intervenuta la polizia. Si sarebbe trattato, quindi, di una delle non inconsuete scene di violenza avvenute in seno alla famiglia Spagnesi^e che niente aveva a che fare con il Forteto, anche in considerazione del tempo trascorso prima della visita del medico.

Sempre con riferimento alle condizioni personali e familiari della Spagnesi, ed anche a quanto essa disse al ritorno dal Forteto, appaiono rilevanti le deposizioni dell'assistente sociale Giordani e della psicologa Zampolini, che si occupavano del caso (c.36-37 testi e 146-147 dibatt.). I testi hanno parlato della violenza e dell'aggressività sia della Spagnesi che dei suoi genitori e hanno dichiarato che di

ritorno dal Forteto la Spagnesi si lamentò del trattamento colà subito e del fatto specifico di essere stata chiusa in uno stanzino, mescolato al fatto del bastone con attaccato lo straccio sporco e che avrebbe rappresentato il suo utero, mentre niente disse sull'episodio del tavolo.

Il teste Giordani ha riferito ~~pari di~~ in un incontro, al quale parteciparono anche il presidente del consorzio socio-sanitario di Pistoia, Avv. Pagliai, ed il Presidente del Tribunale dei Minorenni, nel quale incontro gli astanti conclusero che le affermazioni della Aurora ^{non} potevano ritenersi "attendibili fino in fondo o che perlomeno ci potessero essere dei dubbi" e che forse poteva trattarsi di un caso particolarmente inadatto al genere di vita della comunità, mentre vi erano stati altri casi favorevolmente risolti (c.37 e 172 testi). E' poi chiaro che quando il Giordani parla di lividi da lui visti addosso alla Spagnesi si riferisce a percosse da costei subite in altre occasioni dai familiari e non a segni di percosse subite al Forteto (c.35).

Quanto alla diagnosi sull'ao stato mentale della Spagnesi, a parte quanto riferito dal medico curante, se non si ritiene in grado di formularne una autorevole l'assistente sociale Giordani, che ha parlato di "venature paranoide piuttosto marcate", si deve almeno tenere in considerazione il giudizio dello psichiatra Dott. Caccavale (c.187r dibatt), il quale ha dichiarato che la ragazza era una mitomane, nel senso che viveva drammaticamente certe situazioni come sperava o come temeva che fossero. Nonostante la lucidità del racconto al P.M., non incompatibile con la paranoia, del resto, si può dunque dar rilievo probatorio alle dichiarazioni della Spagnesi solo quando esse trovano un qualche specifico riscontro.

Circa l'episodio dell'atto sessuale mimato dal Fiesoli sul tavolo, di cui all'imputazione sub a); delle persone identificabili indicate come presenti al fatto dalla Spagnesi, solo Luongo Paola e Morganti Stefano confermano in qualche modo l'episodio, mentre gli altri o mostrano di non saperne nulla,

come Favilla Lidia e Montorsi Eddi (c.46 e 48 testi), ovvero



123

negano recisamente di averne sentito parlare o di avervi assistito, pur affermando in molti casi di essere stati presenti a tutte le riunioni serali, ^{come} i testi Sarti Paolo, Bini Luciano, Cherubini Ivan, Bindi Emanuele, Lascialfari Elena, Vannucchi Grazia, Sernisi Doriano, Fiesoli Donatella, Sassi Elisabetta, Bocchino Angela, Bargagli Luciano, Calamai Gino, Pezzati Stefano, Castellucci Licia (o Lisa), Giorgi Maria, Sarti Stefano, Morozzi Stefano e Borghesi Piero. Negano altresì l'episodio diversi altri testi indotti dalla difesa al dibattimento, che appare superfluo nominare singolarmente. Si tratta nella generalità dei casi di adepti rimasti fedeli al Forteto, che qualche volta negano anche troppo, come l'episodio Martelli, da considerarsi invece pacifico nella sua storicità anche se variamente valutabile. Ad ogni modo si può dire almeno che le dichiarazioni della Spagnesi non hanno trovato riscontro in tutte queste deposizioni.

123

La Luongo Piera ha invece confermato in istruttoria l'episodio del tavolo, se mai aggiungendo qualche coloritura di troppo, ossia che in quella circostanza il Fiesoli si sbottonò i pantaloni e che, com'è "ovvio" nella simulazione di un atto sessuale, egli baciava la ragazza, particolari che neppure la Spagnesi ha riferito; ha aggiunto la Luongo che secondo lei "la ragazza ci stava ed in effetti la cosa le fece bene" (c.108 testi), il che ~~cont~~sta con il racconto della parte offesa. Ha confermato anche, ~~xxi~~ però con un "mi pare" e riferendo impropriamente l'episodio a quella stessa sera, che il Goffredi ^{avem}abbracciato la Spagnesi e, siccome costei si copriva, le dette qualche colpo sulle mani. Peraltro al dibattimento (c.179) la teste si è limitata a confermare le precedenti dichiarazioni, senza nessuno specifico riferimento agli episodi, e nel verbale si dà atto che ~~essa~~ ~~teste~~ appariva assente, faceva gesti non interpretabili ed aveva al polso una cicatrice, per esserselo tagliato a seguito di una discussione con il padre (tentativo o simulazione di suicidio di cui vi è traccia in atti). Sulle condizioni

familiari e psichiche della Luongo, basterà accennare che oltre a lei anche i fratelli Alessandro e Paola (comparsa al dibattimento in condizioni disastrose: c.175) abbandonarono la famiglia e si recarono al Forteto. Alessandro (c.121 testi e 177 dibatt.) ha narrato che quando erano piccoli il padre violentò sia lui che l'altro fratello Paolo e le due sorelle ed ha aggiunto altri particolari sulla famiglia che appaiono quasi incredibili. Resta il fatto che tre dei figli se ne andarono e che il quarto, Paolo, rimasto fedele al padre e tenace avversario del Forteto, è poi finito suicida in un manicomio giudiziario dopo aver accoltellato una ragazza (Vedi a questo riguardo ed anche a riguardo del comportamento della Paola i ritagli di giornale inseriti nel fascicolo del ricorso per cassazione). In questa luce generale e tenuto conto delle deficienze psichiche risultanti dal verbale di dibattimento, la deposizione della Piera Luongo non appare quindi elemento tranquillante di riscontro.

Altrettanto è a dirsi per il Morganti Stefano, che del resto la Spagnesi ha accusato di aver tentato di usarle violenza carnale (c.40r testi), anch'egli con grave deficit intellettuale e psichico, come si vedrà in seguito. Il teste, che niente aveva riferito in proposito in istruttoria (c.43 testi), al dibattimento (c.153) ha detto che una sera la Spagnesi fu messa su un tavolo "e le fu fatto di tutto", nel senso che tutti la picchiavano e "la toccavano da tutte le parti". Non si parla però in particolare del Fiesoli, né si riferisce il fatto più saliente, ossia quello del mimare l'atto sessuale da parte di costui. Non si può quindi trovare conferma di tale fatto nel generico "tutti la picchiavano e la toccavano in tutte le parti".

Anche il Mura Renzo (c.6 atti generici, 1° testi e 109 dibatt), marito della Piera Luongo ed uno dei primi accusatori del Fiesoli, ha riferito dell'episodio del tavolo, pur avendo confermato le accuse della ragazza sull'esibizione del membro da parte del Fiesoli, sugli sputi e sulle percosse. In particolare, quanto all'esibizione del membro, fatto sussunto sotto l'imputazione di maltrattamenti di cui al capo D), il Mura ha riferito che il Fiesoli disse alla ragazza "se hai bisogno

di cinci (così è nominato l'organo virile in alcune zone della campagna toscana) te lo do io" e poi estrasse il membro (c.2 testi). La deposizione del Mura appare su questi punti attendibile, perchè precede addirittura la denuncia della ragazza e non ne ricalca pedissequamente la lettera, pur essendo analoga nella sostanza. La Spagnesi, sentita qualche giorno dopo, riferisce infatti che il Fiesoli, fattole vedere il membro, le disse "a te ti ce ne vuole quattro metri, allora ti passa tutto ecc.". E del resto il Fiesoli non nega recisamente esibizioni del genere (c.1 bis vol.int. imp.), che trovano conferma anche in diverse altre deposizioni.

Nè lo stesso Fiesoli nega di aver dato almeno "uno schiaffo o due o tre" alla Spagnesi (ivi, c.4). Analoghe ammissioni sono state fatte dal Goffredi, ^{di quale,} oltre a riferire di minacce con un bastone che scherzando il Fiesoli avrebbe fatto alla ragazza (e si accenna anche alla questione dello straccio), ammette per parte sua di aver dato qualche botta sulle mani alla ragazza, o perchè era "bloccata ferma su una sedia" (ivi, c.2r), o perchè si toglieva la pomata dalle bolle che aveva vicino alla bocca, ovvero di averle dato qualche "schiaffetto" per ricondurla alla realtà (ivi, c.41).

E proprio con riferimento al fatto delle bolle, il Biagioli conferma che la Spagnesi fu picchiata, "ma non con il bastone", e che le sputarono in faccia, pur continuando nel contempo a negare l'episodio del tavolo (c.55 testi). La negativa su questi punti ed il riferimento alle bolle inducono ~~addirittura~~ ad attribuire un certo valore alla deposizione del teste, nonostante l'iniziale reticenza ed il conseguente severo ammonimento a dire la verità. Che la Spagnesi sia stata picchiata, ~~sabene~~ non con il bastone e "con amore", è confermato anche dalla Montorsi (c.48 testi), e ~~indirettamente~~ dalla Torre Venere, che disse alla psicologa Zampolini che la Spagnesi era stata trattata "con i bacini e le manate". Infine, le offese trovano una qualche conferma nella deposizione della Favilla (c.46r testi), la

quale ha dichiarato che se era stata detta qualche parolaccia alla Spagnesi costei aveva sbagliato a pensare che la volesse offendere, essendo normale al Forteto rivolgersi epiteti ingiuriosi senza voler offendere.

Da questo coacervo, costituito anche da significative ammissioni parziali da parte degli imputati o di ^{loro} fedeli adepti, ~~xxxxxxxxxx~~ risulta confermato che la permanenza al Forteto fu particolarmente afflittiva per la Spagnesi, la quale venne offesa, percossa, sottoposta ad angherie e dileggi particolari. Trovano quindi su questi punti conferma le dichiarazioni della ragazza, che del resto apparvero particolarmente intense quando essa le rese nell'imminenza dei fatti al Dott. Vannucci e ad altri. Deve quindi ritenersi raggiunta la prova sulla sussistenza dei vari elementi materiali del delitto di maltrattamenti di cui all'imputazione sub D), non rilevando che la conferma "aliunde" acquisita riguarda in modo specifico solo alcuni di essi, perchè anche quelli sono sufficienti ad integrare l'elemento oggettivo del reato. Quanto all'elemento soggettivo, può ^{anche} darsi che si tentasse sulla Spagnesi una "terapia d'urto", ma da parte di persone del tutto impreparate ed in forma eccessiva e grossolana; ~~deve comunque escludersi che si versi nell'ipotesi di abuso dei mezzi di correzione, perchè si sarebbe trattato di mezzi in nessun caso consentiti. Anche sotto il profilo del dolo, i fatti integrano dunque il delitto di maltrattamenti, essendo sufficiente la coscienza e volontà di commettere sul soggetto passivo atti tali che non possono che infliggergli una serie di sofferenze, a niente rilevando il fine che possa aver avuto ~~il~~ ^{che} l'agente (cfr. Cass. 20 aprile 1974, Meale). Non ritiene invece la Corte che vi siano sufficienti elementi di riscontro quanto agli atti di libidine ascritti rispettivamente al Fiesoli ed al Goffredi sub A) e B); manca quindi una prova tranquillante che tali atti siano stati commessi e che comunque essi costituissero espressione di libidine, anzichè di dileggio (venendo così a ~~integrare~~ integrare anch'essi il reato di maltrattamenti, come del resto contestato). Manca poi una prova tranquillante che la percossa abbiano determinato vere e proprie lesioni, delle quali il medico non constatò~~

residue tracce. Ritiene quindi la Corte che il Fiesoli ed il Goffredi vadano dichiarati colpevoli del delitto di maltrattamenti, ed assolti per insufficienza di prove quanto ai delitti di atti di libidine violenti e di lesioni personali di cui ai capi a), b) e c).

125

Resta il delitto di violenza privata di cui al capo h), per il quale gli imputati sono stati dichiarati colpevoli dai primi giudici solo quanto agli episodi Spagnesi e Barsacchi Maria Rosa, essendo stato ritenuta solo rispetto ad essi la sussistenza dell'elemento della violenza, per mezzo del quale le parti offese sarebbero state costrette ad accettare ed a praticare il regime di vita imposto dagli imputati nella cooperativa e ~~coltivata~~ ^{di cui} nel capo d'accusa, si specificano i singoli connotati. Attenendosi strettamente ai connotati del regime di vita che formano oggetto dell'imputazione, si deve notare che non risulta in proposito una adesione forzata dalle due parti offese ai principali di essi, quanto alla Spagnesi perchè tanto poco accettò e praticò il modo di vita ~~praticato~~ ^{vigente} nella cooperativa che dopo alcuni giorni se ne andò e quanto alla Barsacchi perchè si tratta di una convinta adepta che si trattenne al Forteto a prescindere da ogni violenza o minaccia, sicchè quanto all'accettazione del modo di vita in generale varrebbero le considerazioni che hanno indotto il Tribunale ad assolvere con la formula "perchè il fatto non sussiste" ^{gli imputato} per tutti gli altri adèrenti indicati nell'imputazione. Resta per la Spagnesi e la Barsacchi la possibilità di configurazione del reato sotto il profilo di aver ottenuto con la violenza dalla prima una autocritica per colpe mai commesse o fatti mai compiuti e dalla seconda l'attribuzione a terzi di fatti mai commessi. In particolare la Spagnesi avrebbe dovuto dichiarare che era "una puttana" per paura di buscarne, ma su questo specifico punto non vi sono riscontri e valgono le considerazioni già fatte. La Barsacchi sarebbe stata costretta dal Fiesoli con "qualche scappellotto" ad incolpare il padre di averla violentata quando aveva dieci anni. Non pare davvero vi sia proporzione tra la gravità dell'accusa ed i modi con i quali sareb-

fm

be stata estorta. Neppure questa teste, malata di nervi ed
avviata al Forteto dall'Ospedale di Lucca, sembra possa dare
il necessario affidamento, come emerge anche dal tenore delle
sue dichiarazioni (c.57 testi). Appare quindi conforme a
giustizia assolvere gli imputati per insufficienza di prove
anche da queste accuse.

Restano ^{infine} le accuse di atti di libidine violenti e di
corruzione di minorenni ascritte al ²⁰⁶ Fiesoli sub I) ed L).
Trattandosi di ipotesi di violenza presunta ex art. 519
n°3 c.p., come quelle in danno del Morganti e del Rossi,
che non erano minori, ^{il fatto} che le parti offese fossero malate di
mente è un elemento costitutivo del reato e ^{nella specie è}
un dato certo, come è certa l'immaturità mentale, ^(costituzionale) oltre che
derivante dall'età, del Bardi, parte offesa del delitto di
corruzione di minorenne. E' sufficiente far cenno a quanto
traspare dagli stessi verbali dei loro esami, dalle constata-
zioni dei periti sul Morganti e sul Bardi, confermate dai
giudizi degli psichiatri Campelli e Germano (c.189r e 209r
dibatt.), e dalla deposizione del Dott. Zoli sugli atteggiamenti
da mitomane del Bardi, il quale diceva di aver "toccato
il sedere al papa" (c.200r dibatt.). ~~Le notevoli deficienze~~
mentali delle parti offese devono aversi quindi per scontate
e resta il problema, non nuovo in ~~numerosi~~ casi analoghi, della
valutazione delle loro deposizioni, le quali nella specie non
trovano riscontro diretto in testimonianze oculari.

Vi sono però dei riscontri indiretti, costituiti sia dalla
convergenza, almeno sostanziale, delle dichiarazioni dei tre
giovani, sia dalle deposizioni di carattere generale, sopra
esaminate, sulle pratiche omosessuali del Fiesoli, sia, più
particolarmente, dalle deposizioni sulla disposizione del
Fiesoli ad avere rapporti omosessuali anche con giovanissimi
frequentatori del Forteto. Si vedano ^{al} riguardo: la deposi-
zione Vannucchi su rapporti di tale genere con Senserini Mario
e con Sarti Paolo (all'epoca diciottenne e neppure essi nel
pieno delle facoltà mentali, specie per quanto concerne il
Senserini, ~~dal quale basta esaminare le dichiarazioni~~), nonché
con certo Alessandro di Prato, allora sui 14 o 15 anni (c.32

102
testi); la desposizione del Dott. Mattioli, che trovò una volta il Fiesoli a letto con un ragazzo, essendo capitato al Forteto di mattina (c.16r testi); la deposizione di Senserini Mario, che conferma senza reticenze di aver avuto reiterati rapporti col Fiesoli (c.94r e 95 testi); la seconda deposizione di Bocchino Marino (c.84), il quale afferma che il Fiesoli fece anche a lui proposte di rapporti omosessuali e che chiedeva anche ad altri di "toccarlo"; le deposizioni del veterinario Martelli, su questo punto ribadite anche a dibattimento (c.19 e 119 testi e 142 dibatt.), circa i toccamenti ed i palpeggiamenti anche da parte di minori istigati dal Goffardi e dal Fiesoli (quale che sia la configurazione giuridica che è stata data ai fatti, resta che il Fiesoli non si faceva scrupolo dall'istigare dei minori a compiere atti in ogni caso sconvenienti, con attinenza alla sfera sessuale).

Da tutto ciò si ricava conferma della attendibilità delle dichiarazioni del Morgani, del Bardi e del Rossi (c. 43,44 e 51 testi), che già appaiono di per sé attendibili per il tono di grande verosimiglianza e per il loro concorde tenore (si è trattato in ognuno dei casi di masturbazioni da parte del Fiesoli, presente una volta il Bardi). Né appare sostenibile l'assunto difensivo che si sarebbe trattato di risposte indotte dall'inquirente, attraverso domande più o meno suggestive e che avrebbero suggerito una certa risposta. Dai verbali traspare invece una spontaneità discorsiva con note di autenticità, date anche dal linguaggio piano e talvolta ingenuamente scurrile (si pensi al termine "carburatore" usato dal Bardi per indicare il membro virile). D'altra parte non a tutte le domande su fatti a carico del Fiesoli è stata data risposta affermativa, il che conferma l'autonomia dell'interrogato. Del resto lo stesso P.M. inquirente si è dato carico di annotare al termine degli esami del Bardi e del Rossi le modalità con cui essi si erano svolti, il che conferisce un ulteriore crisma di autenticità ed attendibilità. Appare infine significativa la frase, certo genuina, del Bardi, quando afferma che il Fiesoli diceva

116
fr

che "queste cose" non si potevano fare con i ragazzi che avevano meno di 14 anni; segno che "queste cose" si facevano e che l'unico limite che il Fiesoli si poneva era quella di evitare la presunzione di violenza determinata dall'età, trascurando le altre. In conclusione, l'immaturità e la mitomania inducono alla circospezione, ma non possono indurre a ritenere necessariamente falso tutto quanto il teste dice, specie quando parla di fatti determinati a lui accaduti. E quando si hanno conferme dirette o anche indirette delle sue affermazioni, queste vanno ritenute veritiere. Il Fiesoli deve esser quindi ritenuto colpevole anche dei delitti di cui ai capi I) ed L.).

Quanto alla determinazione della pena, ritiene anzitutto la Corte che anche per il Fiesoli le già concesse attenuanti generiche possano esser ritenute prevalenti sulle aggravanti, in considerazione di quello che hanno riferito i testi a discarico più autorevoli sui fini e sui risultati conseguiti al Forteto. Partendo così da una pena base di anni due di reclusione per gli atti di libidine violenti (con la riduzione di un terzo già operata rispetto alla pena prevista dall'art.

519 nel minimo edittale), si può pervenire con l'ulteriore riduzione per le attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, da portarsi ad anni due per la continuazione, sia all'interno del capo I), come contestato, sia con riferimento agli ulteriori reati sub D) ed L), come già ritenuto dai primi giudici. Per il Goffredi, che risponde solo del reato di cui al capo D), la pena può esser determinata in mesi 10 di reclusione (anni uno, con la diminuzione per l'art. 62 bis). Anche la pena inflitta al Fiesoli rientra nei limiti della possibilità di sospensione condizionale ed inducono alla concessione del beneficio i precedenti dell'imputato e la presunzione che egli si asterrà nel futuro dal commettere ulteriori reati. L'irrogazione della pena accessoria, sia pure da dichiararsi condonata quanto ad entrambi gli imputati, osta invece all'ulteriore beneficio della non menzione.

18/12/85
10/12/85
127
due imputati vanno condannati in solido al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile Spagnesi nel giudizio di cassazione ed in questa fase del giudizio. Il parziale accoglimento degli appelli esonera invece gli imputati dalla condanna al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato.

P. Q. L.

visto l'art. 544 c.p.p., giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 6 ottobre 1981, appellata da Fiesoli Rodolfo Luigi e Goffredi Luigi, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 19 maggio 1982, assolve il Fiesoli ed il Goffredi dai delitti loro rispettivamente ascritti ai capi a), b), c) ed h) per insufficienza di prove; conferma nel resto l'impugnata sentenza e determina la pena a carico del Goffredi per il contestato delitto di maltrattamenti di cui al capo d), ferme restando le attenuanti generiche come concesse, in mesi dieci di reclusione, e determina la pena a carico del Fiesoli per i delitti sub d), i) ed l), già ritenuti in continuazione, dichiarata la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, in anni due di reclusione; ordina che la pena come sopra inflitta al Fiesoli rimanga sospesa per il termine di anni 5 alle condizioni e sotto le comminatorie di legge; visto l'art. 9 D.P.R. n°744 del 1981, dichiara condonata al Fiesoli ed al Goffredi la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; condanna il Fiesoli ed il Goffredi, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di difesa della parte civile Spagnesi Aurora, che liquida in complessive L. 1.050.000, di cui L. 1.000.000 per onorari difensivi, per il giudizio di cassazione, ed in L. 1.150.000, di cui L. 1.100.000 per onorari difensivi, per questa fase del giudizio.
Firenze, 3 gennaio 1985

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

Francesco Ferrai

Antonio Bottani
CONSIGLIERE
P. Q. L.

Depositate in Cancelleria

il 12 GEN 1985

Il Cancelliere

- 4/1/85 Ricorso del Proc. Generale
- 3/1/85 Ricorso Ass. D'Asino dif. imputati
- 3/1/85 Ricorso Ass. G. Moni dif. imputati
- 3/1/85 Ricorso Ass. G. Sassolini dif. imputati
- 4/1/85 Ricorso dif. Ass. Boreano per la parte eis. Spagnesi Aurora